TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA N. 250/2022

G. E. Dott. ssa Linda Catagna

FISSAZIONE DELL'UDIENZA ex ART. 569 C.P.C.: 06/07/2023 ore 10.30

ESPERTO STIMATORE: Arch. Antonia Giovenale

CUSTODE GIUDIZIARIO: Avv. Anna Ragosta

CREDITORE PROCEDENTE:

Organa SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale Rappresentata da Intrum Italy Spa, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19

DEBITORE ESECUTATO:

OMISSIS nato a il (codice fiscale OMISSIS)

RELAZIONE DI STIMA

LOTTO UNICO

Piena proprietà di un villino in Arienzo (CE), via Camellara n. 58, NCEU foglio 10 particella 189 sub 1

Prezzo base € 206.000,00



L'Esperto stimatore Arch. Antonia GIOVENALE

Via Salzano 7 Marcianise (CE) Tel. & Fax. 0823.837658

pec antonia.giovenale@archiworldpec.it

Indice

Elenco allegati3
Premessa4
CONTROLLO PRELIMINARE:
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento 7
QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto 11
QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato 22
QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del
lotto
QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione
al bene pignorato
QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo
edilizio ed urbanistico
QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile
QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene 34
QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale 37
QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione
dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni
QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili
pignorati per la sola quota43
QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e
della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di
matrimonio

Elenco allegati

- allegato n. 1 Verbale di primo accesso
- allegato n. 2 Ortofoto ed estratto mappa catastale
- allegato n. 3 Rilievo fotografico del LOTTO UNICO
- allegato n. 4 Rilievo metrico e delle destinazioni d'uso del LOTTO UNICO
- allegato n. 5 Visura catastale storica Arienzo (CE) NCEU f. 10 p.lla 189 sub 1
- allegato n. 6 Visura catastale storica Arienzo (CE) NCT f. 10 p.lla 189
- allegato n. 7 Planimetria catastale immobile in Arienzo (CE) NCEU f. 10 p.lla 189 sub 1
- allegato n. 8 Descrizione grafica delle difformità catastali
- **allegato n. 9 –** Atto di compravendita per notar Giuseppe Stella del 15/10/2008 con nota di trascrizione del 16/10/2008 nn. 46523/31932
- allegato n. 10 Nota di trascrizione del 19/06/2006 nn. 36675/17545
- **allegato n. 11 -** Nota di trascrizione del 14/02/2003 nn. 4346/3415
- allegato n. 12 Atto di compravendita per notar Renata Gisolfi del 02/03/1972
- **allegato n. 13 –** Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dei danti causa del debitore esecutato
- allegato n. 14 L. E. n. 63/72 con grafici progettuali
- allegato n. 15 P.C. in sanatoria n. 11/08 con grafici progettuali
- allegato n. 16 Descrizione grafica delle difformità edilizie
- allegato n. 17 Certificato di destinazione urbanistica
- allegato n. 18 Certificato di stato di famiglia
- allegato n. 19 Ispezione ipotecaria sul nominativo OMISSIS
- allegato n. 20 Ispezione ipotecaria fabbricato in Arienzo (CE) NCEU f. 10 p.lla 189 sub 1
- allegato n. 21 Iscrizione ipoteca volontaria del 16/10/2008 nn. 46524/7922
- allegato n. 22 Trascrizione pignoramento del 13/03/2020 nn. 8962/6850
- allegato n. 23 Stampa fascicolo RGE n. 213/2020: consultazione pubblica eventi
- allegato n. 24 Nota Ufficio Usi Civici
- allegato n. 25 Schede comparabili
- allegato n. 26 Certificato storico di residenza del debitore esecutato
- allegato n. 27 Certificato di stato civile del debitore esecutato
- allegato n. 28 Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del debitore esecutato
- **allegato n. 20 –** Attestazione trasmissione perizia
- allegato n. 30 Dati fiscali creditore procedente

Premessa

Il sottoscritto Arch. Antonia Giovenale, iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1904 e all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di S. Maria C. V. al n. 814, avente domicilio professionale in Via Salzano n. 7, Marcianise (CE), con decreto del 31/01/2023 veniva nominato Esperto stimatore dal G. E. dott. ssa Linda Catagna dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento di esecuzione in epigrafe.

Lo scrivente prestava giuramento telematico in data 02/02/2023 e riceveva dal G.E. il seguente mandato:

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati: CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato; oppure:
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile** sostitutiva.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- •se la <u>certificazione delle iscrizioni</u> si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- •se la <u>certificazione delle trascrizioni</u> (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

•se la <u>certificazione</u> risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà <u>immediatamente segnalare al G.E</u>. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni**

ipotecarie telematiche contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il c**ertificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

CONTROLLO PRELIMINARE:

Dopo il giuramento, l'esperto scaricava telematicamente gli atti contenuti all'interno del fascicolo di ufficio del procedimento espropriativo, in base ai quali era possibile verificare:

- in primo luogo, che il creditore procedente ha depositato la **certificazione notarile sostitutiva** risalente ad un decreto di trasferimento trascritto in data 14/02/2003, dunque **non antecedente di oltre venti anni** la trascrizione del pignoramento (26/10/2022);
- in secondo luogo, che nella certificazione notarile sostitutiva **sono stati** correttamente indicati i dati catastali attuali e storici dell'unità staggita;
- in terzo luogo, che agli atti **non è presente il certificato di stato civile dell'esecutato.** Lo scrivente esperto, pertanto, ha provveduto a richiedere il detto certificato e, verificando l'esistenza di rapporto di coniugio, ha allegato alla presente relazione l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di OMISSIS, dove è stato celebrato; è emerso che il debitore esecutato è stato coniugato in regime di comunione dei beni dal 19/01/1991. Successivamente, con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 06/06/2005, è stata pronunciata la separazione legale tra i coniugi. Lo scioglimento del matrimonio è stato annotato nei Registri del Comune di OMISSIS in data 22/08/2017. L'acquisto del cespite

pignorato è avvenuto in data 15/10/2008, pertanto in data successiva alla separazione.

L'esperto segnala altresì la presenza nel fascicolo dell'istanza di vendita (depositata in data 03/11/2022) e la tempestività del deposito della relazione notarile (depositata in data 07/11/2022), nel rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla data del deposito della istanza di vendita.

Dalla verifica della documentazione versata in atti si evince che è oggetto di pignoramento: "villetta unifamiliare in Catasto fabbricati [del Comune di Arienzo] al **foglio 10, particella 189, sub. 1**, cat. A/7, cl. 1, vani 15,5, sup. cat. 534 mq, r.c. euro 1.480,94".

È presente la nota di trascrizione del pignoramento. Sussiste la continuità delle trascrizioni così come ricostruite nella relazione notarile.

La proprietà del cespite è pervenuta al debitore esecutato con atto di compravendita.

È stata eseguita la notifica del pignoramento al debitore esecutato in data 07/10/2022.

Il Modulo di controllo della documentazione ex art. 567, depositato in data 03/03/2023, è stato sottoposto all'attenzione del G.E, evidenziando:

- l'assenza dell'avviso ex art. 158 disp. att. c.p.c. ad Autosas Spa, sebbene il creditore abbia proposto già intervento nella presente procedura esecutiva;
- che la relazione notarile non ricostruisce il ventennio in merito alla provenienza del cespite, limitandosi ad un decreto di trasferimento trascritto il 14/02/2003, riferendo che: "le ispezioni ipotecarie e catastali non hanno permesso di individuare l'atto con il quale erano diventati proprietari". L'esperto ha compiuto ulteriori ricerche al riguardo, meglio descritte nel prosieguo, risalendo ad un atto di compravendita del 02/03/1972.

Si evidenzia, inoltre, la presenza di un errore materiale nel mentovato modulo, essendo stati indicati, tra i documenti depositati dal procedente, i certificati iscrizioni e trascrizioni relativi all'immobile pignorato, in luogo della certificazione notarile effettivamente depositata.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Custode, avv. Anna Ragosta, inviava raccomandata a/r al debitore esecutato, fissando il primo accesso al bene in data 7 marzo 2023 alle ore 10:30, congiuntamente all'Esperto stimatore. Al giorno ed all'ora fissati, l'Ufficio rinveniva sui luoghi il debitore esecutato, che consentiva il regolare accesso ai beni [cfr. allegato n.1_Verbale di accesso].

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed **i beni oggetto del pignoramento.**

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo:

-qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

-qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- a) nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - •nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con <u>dati di identificazione catastali completamente errati</u> (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), <u>l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo</u> (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - •nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - •nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una <u>consistenza catastale omogenea ma difforme</u> rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
- -se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

-se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), *l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosiegu*, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune** censuario, foglio, p.lla e sub catastali.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque <u>previa istanza scritta da rivolgersi al G.E.</u> (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla <u>realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento</u>, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Trattasi del pignoramento della **piena proprietà** di un villino unifamiliare articolato in tre piani, con spazio scoperto esclusivo perimetrale, in Arienzo (CE), via Camellara n. 58.

Il diritto reale pignorato **è correttamente indicato** nell'atto di pignoramento e corrisponde a quello in titolarità del debitore esecutato, il quale con atto di compravendita per Notar Giuseppe Stella del 15/10/2008, trascritto il 16/10/2008 ai nn. 46523/31932, ha acquistato il fabbricato pignorato; al momento dell'acquisto l'esecutato era legalmente separato.

I dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento risultano i seguenti: "villetta unifamiliare in Catasto fabbricati [del comune di Arienzo] al foglio 10, particella 189, sub. 1, cat. A/7, cl. 1, vani 15,5, sup. cat. 534 mq, r.c. euro 1.480,94".

Tali dati risultano perfettamente coincidenti con i dati catastali attuali.

I beni staggiti, ai fini della migliore collocazione sul mercato immobiliare, saranno posti in vendita come **LOTTO UNICO**, trattandosi di un villino unifamiliare, la cui divisione comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione o la menomazione della funzionalità o del valore economico, considerata anche la destinazione e l'utilizzo del bene.

Il LOTTO UNICO confina con:

- via Cappuccini a nord;
- fabbricato p.lla 5114 ad est;
- fabbricato p.lla 229 a sud;
- via Camellara ad ovest.

Si riporta di seguito il confronto tra l'ortofoto satellitare e l'estratto della mappa catastale, da cui si evince l'esatta ubicazione del bene [cfr. allegato n. 2 _ Ortofoto ed estratto foglio di mappa catastale].



Figura n. 1 - Ortofoto




Figura n. 2 - Estratto mappa catastale

Si riporta inoltre la sovrapposizione tra l'ortofoto satellitare e l'estratto della mappa catastale.



Figura n. 3 - Sovrapposizione tra ortofoto ed estratto mappa catastale

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto <u>deve sempre inserire</u> già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria** dello <u>stato reale</u> dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Come anticipato, il pignoramento inerisce un villino per civile abitazione in Arienzo (CE), via Camellara n. 58.

Il fabbricato è ubicato ad angolo tra via Camellara e via Cappuccini; l'ingresso, sia pedonale che carrabile, avviene da via Camellara, su uno spazio scoperto che perimetra il villino. Immediatamente di fronte a chi vi accede è presente un porticato ove si individua l'ingresso al piano terra, che accoglie tre vani ed un wc, al momento non occupati e privi di corrente elettrica.

I vani sono raggiungibili anche dalla scala principale, che collega tutti i piani del fabbricato, rinvenibile attraverso un camminamento pedonale e carrabile, posto a sud del fabbricato. Il detto camminamento consente altresì di accedere ad un ampio vano adibito a garage.

Giunti al piano primo dalla scala, è presente un ingresso che immette nel salone e nella sala da pranzo, nonché in un ulteriore vano "filtro", interposto tra la cucina, posta ad ovest, e la "zona notte", posta ad est, quest'ultima costituita da tre camere da letto e due wc, oltre al disimpegno.

La cucina è raggiungibile anche esternamente, attraverso una scala scoperta realizzata a nord/ovest, nello spazio scoperto.

Il piano fruisce di un balcone antistante il salone e la sala da pranzo, un balcone antistante la cucina, nonché di due ulteriori balconi antistanti le camere da letto.

Dalla scala principale è possibile giungere al secondo piano; ivi sono presenti: un vano di ingresso; uno spazio allo stato rustico, delimitato superiormente dalle travi lignee della copertura, avente altezze interne molto ridotte in coincidenza della gronda, tali da renderlo solo parzialmente fruibile; nonché gli accessi ai due terrazzi, posti rispettivamente ad est e ad ovest della scala. Sul terrazzo ad ovest è presente una scala a chiocciola in ferro che conduce alla sommità della copertura, ove è presente il terrazzo sovrastante il vano d'ingresso dell'ultimo piano.

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DELLA ZONA

Il LOTTO UNICO è ubicato non lontano dal centro storico, distante dalla sede municipale circa 600 metri, in un'area a prevalente destinazione residenziale con densità abitative non elevate, ove sono presenti fabbricati indipendenti articolati su due o tre piani fuori terra. La zona è adeguatamente dotata di servizi e attrezzature; proprio di fronte al LOTTO UNICO è presente una scuola, ma, a poca distanza, è ubicato altresì il parco urbano, lo stadio comunale, chiese nonché l'area mercato. Proseguendo in direzione nord, da via Camellara lungo via Cappella, è possibile immettersi sulla SS7 Appia, che verso ovest conduce a Maddaloni e ad est verso Montesarchio.

PARTI COMUNI

Trattasi di soluzione indipendente.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Si riportano le fotografie descrittive dell'interno e dell'esterno del LOTTO UNICO, riportate in minuta nel corpo della perizia ed allegate anche separatamente in formato ordinario alla stessa [cfr. allegato n. 3_Rilievo fotografico].



Fotografia n. 1 _ Prospetto su via Camellara




Fotografia n. 2 $_$ Prospetto su via Cappuccini



Fotografia n. 3 _ Prospetto sud, vista est/ovest



Fotografia n. 4 $_$ Prospetto sud, vista ovest/est



Fotografia n. 5 _ Porticato



Fotografia n. 6 _ Camminamento pedonale ad est



Fotografia n. 7 _ Ingresso alla cucina dalla scala esterna



Fotografia n. 8 _ Spazio scoperto esclusivo



Fotografia n. 9 _ Terrazzo ovest all'ultimo piano



Fotografia n. 10 _ Terrazzo est all'ultimo piano



Fotografia n. 11 _ Vano di ingresso al piano terra



Fotografia n. 12 $_$ Vano al piano terra



Fotografia n. 13 _ Ingresso al piano primo dalla scala



Fotografia n. 14 _ Vano di ingresso al primo piano



Fotografia n. 15 _ Soggiorno



Fotografia n. 16 _ Cucina



Fotografia n. 17 _ Camera da letto n.1



Fotografia n. 18 _ Camera da letto n.2



Fotografia n. 19 _ Camera da letto n.3



Fotografia n. 20 $_\,\mathrm{wc}$ n. 1



Fotografia n. 21 $_$ Garage al piano terra



Fotografia n. 22 _ Sottotetto al secondo piano

CRITERI PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Si riporta il documento riepilogativo del sistema di calcolo della superficie commerciale, redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate).

SUPERFICI PRINCIPALI				
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI		
Superficie utile netta calpestabile	100%			
Muri perimetrali	100%	Calcolare fino allo spessore max di 50 cm		
Muri perimetrali in comunione	50%	Calcolare fino allo spessore max di 25 cm		
Mansarde	75%	Altezza media minima mt 2,40		
Sottotetti non abitabili * mansarda	35%	Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50		
Soppalchi abitabili *con finiture analoghe ai vani principali	80%	Altezza media minima mt 2,40		
Soppalchi non abitabili	15%			
Verande *con finiture analoghe ai vani principali	80%			
Verande *senza finiture analoghe ai vani principali	60%			
Taverne e Locali seminterrati abitabili *collegati ai vani principali	60%	Altezza media minima mt 2,40		

SUPERFICI ORNAMENTALI				
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI		
Balconi e Lastrici solari	25%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Terrazzi e Logge	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Portici e Patii	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Corti e Cortili	10%			
Giardini e aree di pertinenza di appartamento	15%	Con un peso massimo non superiore al 30% della superficie coperta abitabile		
Giardini di ville e villini	10%			

SUPERFICI VANI ACCESSORI E PARCHEGGI					
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI			
Cantine, Soffitte e Locali accessori * non collegati ai vani principali	20%	Altezza minima di mt 1,50			
Locali accessori * collegati ai vani principali	35%	Altezza minima di mt 2,40			
Locali tecnici	15%	Altezza minima di mt 1,50			
Box * in autorimessa collettiva	45%				
Box * non collegato ai vani principali	50%				
Box * collegato ai vani principali	60%	Dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 =			
Posti auto coperti * in autorimessa collettiva	35%	12,50 mq			
Posti auto scoperti	20%				

I coefficienti di ponderazione previsti dal Sistema Italiano di Misurazione (Def. 4.1 - cap. 19 C.V.I. Tecnoborsa) potrebbero subire delle variazioni in funzione delle caratteristiche del bene, della posizione, della qualità ambientale e della peculiarità dei mercati immobiliari locali.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il LOTTO UNICO è costituito da un villino articolato su tre piani fuori terra collegati da una scala:

- al piano terra (h= 2,75 ml) sono presenti tre vani, un wc, il porticato ed il garage;
- il piano primo (h= 3,00 ml) è composto da: ingresso, salone, cucina, sala da pranzo, tre camere da letto, due wc, un vano di collegamento, interposto tra "zona giorno" e "zona notte", ed il disimpegno; fruisce di un balcone antistante il salone e la sala da pranzo, un balcone antistante la cucina, nonché di due ulteriori balconi antistanti le camere da letto;
- al piano secondo è presente un vano di ingresso (h= 2,60 ml), un sottotetto (parzialmente praticabile) e due ampi terrazzi.

L'intero fabbricato fruisce di spazio esclusivo perimetrale in parte adibito a giardino in parte pavimentato.

Sup. calpestabile	Superficie mq			
PIANO TERRA				
Vano n.1 28				
Vano n. 2	21,00			
Vano n.3	20,00			
wc	11,00			
Scala	13,00			
Tot.	93,00			
PIANO PRIMO				
Ingresso	10,00			
Cucina	21,00			
Salone	57,00			
Sala da pranzo	14,00			
Camera da letto n .1	22,00			
Camera da letto n .2	17,00			
Camera da letto n .3	19,00			

Disimpegno	12,00			
Wc n.1	9,00			
Wc n.2	5,50			
Sala di collegamento	15,00			
Scala	13,00			
Tot.	214,50			
PIANO SECONDO				
Ingresso	10,00			
Tot.	10,00			

Calcolo superficie commerciale:

	sup. netta mq	%	sup. commerciale mq
Sup. calpestabile PT	93,00	100	93,00
Pareti divisorie interne PT	8,00	100	8,00
Pareti perimetrali PT	20,00	50	10,00
Porticato PT	40,00	35	14,00
Garage	62,00	60	37,20
Giardino	300,00	10	30,00
Sup. calpestabile P1	214,50	100	214,50
Pareti divisorie interne P1	15,00	100	15,00
Pareti perimetrali P1	30,00	50	15,00
Balconi P1	41,00	25	10,25
Sup. calpestabile P2	10,00	100	10,00
Terrazzo n.1	100,00	35*	16,25
Terrazzo n.2	40,00	35*	10,25
Tot.			483,45

ESPOSIZIONE

Al piano terra, il vano di ingresso è esposto ad ovest, sul porticato, gli altri due vani hanno affaccio a nord. Il we è privo di aria e luce diretta.

Al piano primo il salone presenta aperture a sud e ad ovest su un balcone; la cucina presenta vani porta a nord e ad ovest, aperti verso l'antistante balcone; a nord è esposto altresì il wc n.2, la sala di collegamento tra "la zona giorno" e "la zona notte" nonchè la camera da letto n.3 (con affaccio sul balcone); il wc n.1 e la camera da letto n.2 hanno affaccio ad est, ciascuno attraverso una finestra; la camera da letto n.1 e la sala da pranzo hanno affaccio a sud sul balcone; il vano di ingresso è cieco.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE

Il villino travasi in sufficienti condizioni manutentive, ravvisandosi locali fenomeni infiltrativi, provenienti soprattutto dalla copertura.

Il fabbricato è realizzato in muratura di tufo, mentre le strutture orizzontali (solai) sono in latero-cemento. I tramezzi sono realizzati con laterizi forati dello spessore di cm 8, in opera con malta di calce. Il pavimento dell'appartamento al piano primo e dei vani di piano terra è in ceramica, di vecchia fattura, analogamente ai rivestimenti dei bagni e della cucina. La scala interna è pavimentata in marmo, il parapetto laterale è in ferro. Sui balconi e sui terrazzi è presente pavimentazione in ceramica antigeliva. Lo spazio esterno al piano terra, così come il porticato, ove non adibito a giardino, presenta pavimentazione in ceramica.

Le porte interne sono in legno, i portoncini d'ingresso ai diversi livelli sono in legno (tranne all'ultimo piano, il cui portoncino è in alluminio); gli infissi esterni sono in legno, gli oscuramenti sono costituiti da porte alla romana in ferro. Le pareti interne dell'unità abitativa al piano terra e al piano primo sono regolarmente tinteggiate; le pareti esterne del fabbricato sono in parte tinteggiate, in parte ricoperte da rivestimento ceramico.

Il LOTTO UNICO è dotato di impianto di riscaldamento non funzionante e pertanto demandato alle stufe; l'impianto elettrico non è conforme alla normativa vigente (Legge 37/08) né al piano terra né al primo. Sono altresì presenti gli impianti: TV, citofonico e idrico, tutti regolarmente funzionanti.


Le spese per l'adeguamento a norma dell'impianto elettrico sono quantificabili in euro **10.000,00**.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il LOTTO UNICO non è dotato di attestato di prestazione energetica; i costi per l'acquisizione sono pari ad € 300,00.

RILIEVO METRICO

Segue il rilievo planimetrico del LOTTO UNICO [cfr. allegato n. 4_Rilievo metrico] riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).
- In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando nel caso di immobili riportati in C.F. la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (<u>producendo sempre la relativa documentazione di supporto</u>);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento</u>, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente. Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
 - in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Il LOTTO UNICO pignorato è così individuato catastalmente [cfr. allegato n. 5_Visura catastale storica]:

Comune di Arienzo (CE) Foglio 10 Particella 189 Subalterno 1,

VIA CAMELLARA n. 58 Piano T-1 - 2

Categoria A/7^{a)}, Classe 1, Consistenza 15,5 vani, Superficie catastale: Totale: 534 m² Totale escluse aree scoperte: 512 m², RC euro 1.480,94.

I dati sono tali dal 25/10/2004 a seguito di variazione nel classamento del 25/10/2004 Pratica n. CE0278745 in atti dal 25/10/2004 (n. 64129.1/2004.

Dal 20/10/2004 al 25/10/2004 l'immobile è stato oggetto di variazione, Pratica n. CE0273775 in atti dal 20/10/2004, a seguito di ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni, ristrutturazione (n. 63306.1/2004) con classamento e rendita proposti (d.m. 701/94).

Dal 01/01/1992 al 20/10/2004 l'immobile predecessore è stato il seguente:

Comune di Arienzo (CE) Foglio 10 Particella 189

Rendita: Euro 1.409,93 Rendita: Lire 2.730.000

Categoria A/2c), Classe 4, Consistenza 13 vani

I dati sono variati a seguito di Variazione del quadro tariffario del 01/01/1992.

Dal 27/06/1989 al 01/01/1992 l'immobile predecessore è stato il seguente:

Comune di Arienzo (CE) Foglio 10 Particella 189

Rendita: Lire 3.978

Categoria A/2c), Classe 4, Consistenza 13 vani

23/44

L'immobile è stato soggetto al Classamento del 27/06/1989 in atti dal 21/10/1998 (n. 1962.1/1989).

Dall'impianto meccanografico del 30/06/1987 al 27/06/1989 l'immobile predecessore è stato il seguente:

Comune di Arienzo (CE) Foglio 10 Particella 189

Rendita: Lire 3.072

Categoria A/2c), Classe 3, Consistenza 12 vani

È verificata la conformità soggettiva, ovvero l'allineamento tra la ditta catastale e gli intestatari del bene quali risultanti dai registi immobiliari.

Non sono state registrate variazioni dei dati identificativi catastali essenziali, quali comune censuario, foglio, particella e subalterno successivamente al pignoramento del 07/10/2022 ed alla trascrizione del 26/10/2022.

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno f. 10 p.lla 189, ente urbano avente superficie pari 657 mq, costituito con TIPO MAPPALE del 06/07/1974, Pratica n. 198040 in atti dal 23/07/2002 (n. 9073.1/1974).

Il terreno era così classato: Foglio 10 Particella 189

Redditi: dominicale Euro 12,05 Lire 23.324 - agrario Euro 4,58 Lire 8.870

Particella con qualità: seminativo arborato di classe 01

Superficie: 657 m² [cfr. allegato n.6_Visura catastale storica NCT f. 10 p.lla 189].

RISPONDENZA FORMALE DEI DATI CATASTALI

I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, coincidono con quelli attuali e coincidono con quelli riportati nell'atto di compravendita.

Catastalmente il bene è intestato al debitore esecutato, per la quota di 1/1.

DIFFORMITÀ TRA LA SITUAZIONE REALE DEI LUOGHI E LA SITUAZIONE RIPORTATA NELLA PLANIMETRIA CATASTALE

L'esperto rappresenta di aver acquisito la planimetria catastale dei beni pignorati **[cfr. allegato n. 7_Planimetria catastale]** e di aver verificato che lo stato di fatto non coincide con la stessa, in quanto

- al piano terra:


si rileva il diverso posizionamento degli infissi; la variazione delle tramezzature (sia internamente all'unità che nel porticato), la presenza di alcuni gradini nel vano di ingresso con collegamento alla scala principale;

- al piano copertura:

si rileva l'assenza dei locali sottotetto (indicati con altezza media pari a 2,05 ml) e, di contro, la presenza di un terrazzo unitamente ad un piccolo sottotetto, in luogo dei locali anzi citati; non è riportata la scala a chiocciola ubicata nel terrazzo.

Il piano primo coincide con la rappresentazione del grafico catastale.

Si riporta lo schema grafico che sintetizza le difformità anzi descritte [cfr. allegato n. 10_Descrizione grafica delle difformità catastali], riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



Al fine di recuperare la perfetta conformità catastale, sarà necessario l'aggiornamento planimetrico con pratica di DOCFA, per la quale è necessario quantificare una spesa di **euro 1.500,00,** tra competenze tecniche e oneri amministrativi. In fase di aggiornamento catastale sarà opportuno frazionare in più subalterni le unità distribuite ai vari livelli del fabbricato, essendo tra loro indipendenti.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in
risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico :
LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà
(o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in alla via n ,
piano int ; è composto da , confina con a sud, con a nord, con
ad ovest, con ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di al foglio ,
p.lla (ex p.lla o già scheda), sub; il descritto stato dei luoghi corrisponde
alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a); vi è concessione edilizia (o
in sanatoria) n del, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a
); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme) rispetto alla istanza di condono
n presentata il, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o
non può) ottenersi sanatoria ex artt (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di
demolizione del bene; ricade in zona (per il terreno);
PREZZO BASE euro;
LOTTO n. 2 : ecc.
Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di
estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad
essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la
pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.
L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

È possibile riassumere nel seguente prospetto sintetico l'oggetto della vendita:

LOTTO UNICO – piena proprietà di un villino in Arienzo (CE), via Camellara n.58; costituito da piano terra, piano primo e piano secondo; fruisce di spazio pertinenziale esclusivo al piano terra, in parte pavimentato, in parte adibito a giardino; al piano terra sono presenti tre vani ed un wc oltre al porticato; al piano primo sono presenti: ingresso, salone, cucina, sala da pranzo, un vano di collegamento con la zona notte, tre camere da letto, due wc, oltre al disimpegno; il piano fruisce di quattro balconi e di un collegamento al giardino, attraverso una scala scoperta che conduce in cucina; al secondo piano sono presenti: un vano di ingresso, un piccolo sottotetto (parzialmente praticabile) e due terrazzi; tutti i piani sono collegati da una scala in cemento armato; confina con: via Cappuccini a nord, fabbricato p.lla 5114 ad est, fabbricato p.lla 229 a sud, via Camellara ad ovest; è riportato nel N.C.E.U Comune di Arienzo (CE) Foglio 10 p.lla 189 sub 1. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla planimetria catastale del piano primo, ma non a quella del piano terra, in ordine a modifiche distributive ed agli infissi, né del piano secondo, in quanto nel grafico catastale è riportato un unico grande sottotetto in luogo del piccolo spazio di sottotetto e del terrazzo esistenti. Risultano rilasciate: Concessione Edilizia n. 63/72 e PC in sanatoria n. 11/08 del 27/05/2008, ai sensi della L. 47/85, cui non è conforme lo stato dei luoghi del piano terra, in ordine a modifiche distributive ed agli infissi, e del piano secondo, in ordine all'assenza dei locali di sottotetto ed alla realizzazione di un terrazzo in luogo degli stessi, trattasi

di abusi sanabili con accertamento di conformità, ex art. 36 del DPR 380/2001. **PREZZO BASE euro 206.000,00** (duecentoseimila/00).

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**. A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutat**o (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare specie ai fini della regolarità urbanistica la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.</u>

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti,** incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivo*s a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

In evasione al quesito, si riportano i titoli pregressi anteriori al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento (del 26/10/2022) fino a risalire ad un atto di compravendita trascritto il 25/07/1972.

Atto di compravendita per notar Giuseppe Stella del 15/10/2008 trascritto il 16/10/2008 ai nn. 46523/31932

OMISSIS (CF OMISSIS), nato a il, acquista da OMISSIS (CF OMISSIS), nata a il, e OMISSIS (CF OMISSIS), nato a il, il villino unifamiliare in Arienzo f. 10 p.lla 189 [cfr. allegato n. 9_Atto di compravendita del 15/10/2008 con nota di trascrizione del 16/10/2008 nn. 46523/31932].

Atto di compravendita per notar Sirolli Mendaro Pulieri Francesco Maria del 07/06/2006 trascritto il 19/06/2006 ai nn. 36675/17545

OMISSIS e OMISSIS acquistano da OMISSIS, con sede in , il villino unifamiliare in Arienzo f. 10 p.lla 189 [cfr. allegato n. 10_Nota di trascrizione del 19/06/2006 nn. 36675/17545].

Decreto di trasferimento immobili emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. il 31/01/2003 trascritto il 14/02/2003 ai nn. 4346/3415

OMISSIS, con sede in , acquista da OMISSIS, nato a il , e OMISSIS, nata a il , il villino unifamiliare in Arienzo f. 10 p.lla 189 [cfr. allegato n. 11_Nota di trascrizione del 14/02/2003 nn. 4346/3415].


Atto di compravendita per notar Renata Gisolfi del 02/03/1972 trascritto presso la C. RR. II. il 25/03/1972 nn. 10717/9758

OMISSIS e OMISSIS acquistano da OMISSIS, nato a il , una sezione di terreno alla località Cammellara estesa are 6.57 (..) in frazionamento sotto il n. 189 f. 10 [cfr. allegato n. 12_Atto di compravendita del 02/03/1972].

Al momento dell'acquisto, il debitore esecutato era legalmente separato, mentre i danti causa erano coniugati in regime di comunione legale [cfr. allegato n. 13_Estratto di matrimonio danti causa del debitore esecutato].

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno f. 1 p.lla 189, ente urbano avente superficie pari 657 mq, costituito con TIPO MAPPALE del 06/07/1974, Pratica n. 198040 in atti dal 23/07/2002 (n. 9073.1/1974).

Segue estratto foglio di mappa con evidenziazione dell'area di interesse.



Fotografia n. 4_Estratto di mappa con individuazione del LOTTO UNICO

<u>ùQUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo</u> edilizio ed urbanistico

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico,** indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____; DIA n. ____; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo)</u>.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione** reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

• il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n.

47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);

- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985). A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
 - Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Eseguito l'accesso agli atti presso il Comune di Arienzo, è emerso che il villino è stato realizzato in virtù di: Licenza Edilizia n. 63/72 del 27/02/1973, su committenza dei coniugi OMISSIS e OMISSIS, per la "Costruzione un fabbricato per uso abitazione privata composta da un piano terra per uso deposito e rimessa e di un piano primo per uso abitazione per vani cinque ed accessori" [cfr. allegato n. 14_ L.E. n. 63/72 con grafici progettuali].

Successivamente veniva richiesto e approvato PC in sanatoria n. 11/08 del 27/05/2008, ai sensi della L. 47/85, su committenza di OMISSIS, poi volturato alla società OMISSIS, ed infine rilasciato a OMISSIS, che nelle more era divenuto proprietario [cfr. allegato n. 15 _ PC in sanatoria n. 11/08 con grafici progettuali].

Lo stato di fatto non coincide con i grafici autorizzati, in quanto

- al piano terra

si rileva: un diverso posizionamento degli infissi; la variazione delle tramezzature sia interne all'unità che nel porticato; la presenza di alcuni gradini nel vano di ingresso con collegamento alla scala principale;

- al piano copertura


si rileva l'assenza dei locali sottotetto (indicati con altezza media pari a 2,05 ml) e la presenza di un terrazzo unitamente ad un piccolo sottotetto in luogo dei locali anzi citati; non è riportata la scala a chiocciola ivi presente.

Il piano primo coincide con quanto autorizzato.

Non risulta rilasciato il certificato di agibilità.

È possibile sanare le difformità descritte in quanto le stesse non determinano aumenti volumetrici e risultano compatibili con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti sia al momento della realizzazione dell'abuso che all'attualità; all'uopo sarà necessario presentare SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, con accertamento di conformità. Le spese per la presentazione della pratica, tra oneri tecnici ed amministrativi, sono pari ad euro **8.000,00**.

Si riporta lo schema grafico che sintetizza le difformità anzi descritte [cfr. allegato n. 16_Descrizione grafica delle difformità edilizie], riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



Si evidenzia altresì che potrebbe essere necessaria anche una sanatoria strutturale con opportuna pratica da inoltrare al Genio Civile competente.

È opportuno precisare che non è possibile beneficiare di nessuna delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate: artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 01/10/1983), art. 39 della legge n. 724 del 1994 (opere abusive ultimate successivamente al 01/10/1983 ma entro la data del 31/12/1993 a condizione che i limiti dimensionali non eccedano una volumetria di 750 metri cubi ovvero gli ampliamenti non superiori al 30% della volumetria assentita); art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (opere abusive ultimate entro la data del 31/03/2003 con un incremento dimensionale non superiore al 30 per cento della volumetria esistente o, in alternativa, non superiore a 750 mc, per gli interventi abusivamente realizzati sul patrimonio edilizio già esistente); in quanto la data delle ragioni del credito per le quali è stato eseguito il pignoramento, ovvero la data del contratto di mutuo stipulato dal debitore esecutato con Banco di Napoli spa, creditore procedente, è il 16/10/2008, pertanto successiva all'ultimo condono.

Il fabbricato ricade in zona 11B1 – nucleo residenziale saturo - del vigente PUC; la particella è attraversata dalla fascia del reticolo idrografico; non è interessata né dal rischio idraulico, né dal rischio frane; rientra nell'area del Parco del Partenio [cfr. allegato n. 17_Certificato di destinazione urbanistica].

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Il LOTTO UNICO è occupato dal debitore esecutato, unitamente al proprio nucleo familiare [cfr. allegato n. 18_Certificato di stato di famiglia].

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso;
- acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario - la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- Domande giudiziali;
 Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. Tra questi si segnalano:

- Iscrizioni ipotecarie;
 Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);

4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- g) verificare in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- h) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- j) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- k) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- l) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 6) Domande giudiziali;
- 7) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 8) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 9) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 10) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. Tra questi si segnalano:

- 5) Iscrizioni ipotecarie;
- 6) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 7) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 8) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In riferimento agli oneri e vincoli che resteranno a carico dell'acquirente, questo esperto precisa che [cfr. allegato n. 19 _ Ispezione ipotecaria sul nominativo OMISSIS]:

1) non sono presenti domande giudiziali;

- 2) non sono presenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) non sono presenti convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) non è presente regolamento di condominio;
- 5) non sono presenti provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

In merito ai vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita nel contesto della procedura, si evidenzia che è presente [cfr. allegato n. 20_ Ispezione ipotecaria sui beni in Arienzo NCEU f. 10 p.lla 189 sub 1]:

- Banco di Napoli spa (creditore procedente) con sede in Napoli, derivante da concessione a garanzia di mutuo per notar Stella Giuseppe del 15/10/2008, contro OMISSIS (debitore esecutato) gravante sulla quota di 1/1 dei beni censiti nel NCEU del comune di Arienzo f. 10 p.lla 189 sub 1 [cfr. allegato n. 21_ Iscrizione ipoteca volontaria del 16/10/2008 nn. 46524/7922];
- trascrizione di **sequestro conservativo** del 07/02/2019 ai nn. 4417/3452 <u>a</u> **favore di Autosas spa** (creditore intervenuto), elettivamente domiciliato presso la propria sede, derivante da ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Firenze contro OMISSIS di OMISSIS, gravante sulla quota di 1/1 dei beni censiti nel NCEU del comune di del comune di Arienzo f. 10 p.lla 189 sub 1;
- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 13/03/2020 ai nn. 8962/6850 <u>a favore di Autosas spa</u> (creditore intervenuto), elettivamente domiciliato presso la propria sede, contro OMISSIS (debitore esecutato) gravante sulla quota di 1/1 dei beni censiti nel NCEU del comune di Arienzo f. 10 p.lla 189 sub 1 [cfr. allegato n. 22_ nota di trascrizione del pignoramento];

Il procedimento, rubricato al n RGE 213/2020, pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria C. V., G.E. dott.ssa Elmelinda Mercurio, è stato estinto in data 04/03/2021 per inattività delle parti (ex. art. 630) [Allegato n. 23_ Stampa fascicolo RG n. 213/2020: Consultazione pubblica eventi];

trascrizione del verbale di pignoramento immobili del 26/10/2022 ai nn. 39821/31550 a favore di Organa spv srl (creditore procedente) con sede in Conegliano, contro OMISSIS (debitore esecutato), gravante sulla quota di 1/1 dei beni censiti nel NCEU del comune di Arienzo f. 10 p.lla 189 sub 1.

- Sono presenti difformità edilizie, il cui costo, detratto nella determinazione del prezzo base d'asta, è pari ad euro 8.000,00;
- sono presenti difformità catastali, il cui costo, detratto nella determinazione del prezzo base d'asta, è pari ad **euro 1.500,00**;
- il costo per l'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica è pari ad euro 300,00; l'adeguamento a norma dell'impianto elettrico è pari ad euro 10.000,00; entrambe le spese sono state sottratte dal prezzo base d'asta in quanto non si è proceduto alla regolarizzazione nel corso della procedura.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il LOTTO UNICO non ricade su suolo demaniale; dalla ricerca telematica esperita presso Banca dati dell'Agenzia del Demanio, attraverso il portale Open Demanio, è emerso che il LOTTO UNICO, in Arienzo f. 10 p.lla 189 sub 1, non risulta ricompreso tra i beni appartenenti allo Stato.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

În particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

I beni pignorati non risultano gravati da censo, livello nè uso civico. Dalla nota trasmessa dal competente Ufficio regionale si evidenzia che nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 646 del 3 Febbraio 1995, relativo al Comune Arienzo, si può leggere che tra quelli assegnati a categoria ai

sensi dell'art. 11 della Legge 1766/1927, riguardante il riordinamento degli usi civici, non vi sono indicati terreni distinti in catasto al foglio 10 [cfr. allegato n. 24 _ Nota trasmessa dall'Ufficio Usi civici].

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia:
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Il bene non è soggetto ad amministrazione condominiale.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS**; **European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla <u>esplicita specificazione</u> dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla <u>perizia copia dei documenti utilizzati</u> (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare ______);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

<u>nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;</u>

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle <u>differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile</u>, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

La determinazione del valore di stima ha fatto riferimento al metodo del confronto (Market Comparison Approach - MCA), in quanto sono disponibili dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di valutazione, trattandosi di immobile situato in zona di mercato immobiliare attivo.

Il criterio comparativo di mercato, detto *Sales Comparison Approach* od anche *Market Comparison Approach* utilizza i dati di immobili comparabili oggetto di transazioni recenti, per stimare il valore di un immobile.

Il principio del procedimento è che "il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili appartenenti allo stesso segmento di mercato".

Inoltre la "funzione comparativa estimativa" afferma che la differenza di prezzo tra due immobili è funzione delle differenze presentate dalle loro caratteristiche.

L'idea che l'offerta e la domanda di beni eterogenei e complessi, quali appunto gli immobili, comprendano un'offerta e una domanda per ciascuna caratteristica introduce al concetto di *prezzo marginale* ed all'assunto per il quale il prezzo totale è pari alla somma dei prezzi di ognuna delle caratteristiche del bene.

In base ai prezzi di transazione di immobili comparabili, è possibile stimare il valore di un immobile mediante adeguamenti che tengano conto della specificità.

Le fasi operative per la determinazione del valore di mercato sono:

- 1) analisi del mercato per la rilevazione di contratti recenti di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato;
- 2) rilevazione dei dati immobiliari completi;
- 3) scelta delle caratteristiche immobiliari (elements of comparison);
- 4) compilazione della tabella dei dati (sales summary grid);
- 5) stima dei prezzi marginali (adjustementes);
- 6) redazione della tabella di valutazione (sales adjustement grid);
- 7) sintesi valutativa (reconciliation) e presentazione dei risultati.

Sono stati individuati 3 comparabili [cfr. allegato n. 25_ Schede comparabili], le cui caratteristiche sono sintetizzate di seguito. I dati immobiliari sono stati assunti dall' Agenzia OMISSIS, e dal portale on line "OMISSIS" individuando immobili le cui caratteristiche sono risultate maggiormente aderenti al bene oggetto di stima.

COMPARABILE N.1

Valore di mercato: € 60.000,00

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 123,00 mq

Numero servizi igienici: 2 bagni

Numero livelli: 2

Livello di manutenzione: 5

COMPARABILE N.2

Valore di mercato: € 75.000,00

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 140,00 mq

Numero servizi igienici: 2 bagni

Numero livelli: 2

Livello di manutenzione: 5

COMPARABILE N.3

Valore di mercato: € 240.000,00

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 430,00 mq

Numero servizi igienici: 3 bagni

Numero livelli: 3

Livello di manutenzione: 6

40/44

SUBJECT

Valore di mercato: da determinare

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 483,45 mq

Numero servizi igienici: 3 bagni

Numero livelli: 3

Livello di manutenzione: 5

Tenendo presente:

- il saggio medio di rivalutazione immobiliare annuo per la zona in esame è pari a 3,33%;
- l'aliquota di incremento del valore in funzione del piano è pari a 3%;
- il costo di costruzione di un bagno è pari a € 5.000,00.

Fissata inoltre la tabella che segue, con indicazione della scala ordinale numerica e descrittiva degli stati manutentivi, si assumerà che il costo per adeguamento del livello di manutenzione di 1 grado è pari ad € 10.000,00. Si è tenuto conto della tipologia semi-indipendente o totalmente indipendente.

Giudizio su scala ordinale numerica	Giudizio su scala ordinale descrittiva		
1-3	Scarso		
1-3	indispensabile manutenzione straordinaria		
4-5	Mediocre		
4-3	indispensabile manutenzione ordinaria		
6	Sufficiente		
o	opportuna ma non indispensabile una manutenzione ordinaria		
7-8	Buono		
7-6	nessuna necessità di manutenzione		
9-10	Ottimo		
	edificio nuovo o appena ristrutturato		

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

DESCRIZIONE COMPARABILE	COMPARABILE N.1	COMPARABILE N.2	COMPARABILE N.3	SUBJECT
prezzo di vendita	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 240.000,00	5
dati del contratto	0 mesi	0 mesi	0 mesi	0 mesi
superficie utile interna	123,00	140,00	430,00	483,45
numero servizi igienici	2	2	3	3
numero di livelli	2	2	3	3
livello di manutenzione	5	5	6	5

Sarà quindi possibile determinare la tabella di valutazione:

DESCRIZIONE COMPARABILE	COMPARABILE N.1	COMPARABILE N.2	COMPARABILE N.3
prezzo di vendita	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 240.000,00
dati del contratto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
superficie utile interna	€ 195.048,70	€ 185.849,57	€ 28.923,16
numero servizi igienici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
numero di livelli	€ 1.800,00	€ 2.250,00	€ 0,00
livello di manutenzione	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
valore di mercato corretto	€ 261.848,70	€ 268.099,57	€ 258.923,16

✓ Variazione < 10%</p>

√

SINTESI DI VALUTAZIONE

 $(\notin 261.848,70 + \notin 268.099,57 + \notin 258.923,16) / 3 = \notin 262.957,14$

Al dedotto valore occorrerà sottrarre i seguenti oneri:

€ 300,00 per attestato di prestazione energetica;

€ 8.000,00 per regolarizzazione difformità edilizie con SCIA in sanatoria;

€ 1.500,00 per regolarizzazione catastale;

€ 10.000,00 per adeguamento impianti;

per un totale di € 15.80,00

Si avrà: € 262.957,14 – € 19.800,00 = € 243.157,14

Al fine di rendere maggiormente competitiva la vendita in sede di espropriazione forzata, lo scrivente esperto ritiene applicabile, salvo diversa disposizione del G.E., una decurtazione del 15 % dovuta alle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione; il prezzo base d'asta sarà pertanto pari a

€ 206.683,57 arrotondato a € **206.000,00**

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il caso in esame non coincide con quanto richiesto.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** <u>presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio,</u> verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

Come da certificazione rilasciata dal Comune di Arienzo, il debitore esecutato è residente in via Camellara n. 58 dal 05/03/2009, ovvero sia alla data del pignoramento che alla data di redazione della perizia [cfr. allegato n. 26 _ Certificato storico di residenza OMISSIS].

Il debitore esecutato è di stato civile libero [cfr. allegato n. 27 _ Certificato di stato civile OMISSIS], già coniugato con OMISSIS, nata il a , come da estratto di matrimonio rilasciato dal comune di OMISSIS, dal 19/01/1991. Successivamente, con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 06/06/2005, è stata pronunciata la separazione legale. Lo scioglimento del matrimonio è stato

annotato nei Registri del Comune di OMISSIS in data 22/08/2017 [cfr. allegato n. 28 _ Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio].

CONCLUSIONI

Lo scrivente esperto Arch. Antonia Giovenale, pur ritenendo di aver risposto in maniera esaustiva alle richieste del G.E. Dott. ssa Linda Catagna con tutto quanto prodotto ed argomentato, dichiara la propria disponibilità per eventuali chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari.

L'Esperto stimatore **Arch. Antonia GIOVENALE**